



CONTRIBUTO ECONOMICO PER LA PATERNITÀ E LA GENITORIALITÀ BANDO TERZO TRIMESTRE ANNO 2021

Eventi conclusi tra il 1° luglio 2021 e il 30 settembre 2021

Art.1 - DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO

L'Ente Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Psicologi, nell'ambito dei propri compiti statutari (art. 3, comma 3) di Assistenza agli iscritti, ha istituito la forma di Assistenza 'Contributo Economico per la paternità e la genitorialità.

Il contributo economico è finalizzato ad assistere l'iscritto nel momento in cui diventa genitore in seguito a parto, adozione o affidamento.

Il contributo non è cumulabile, per lo stesso figlio, con le forme di indennizzo obbligatorio di cui alla normativa vigente per la tutela della maternità. È, invece, cumulabile con il trattamento di maternità eventualmente spettante all'altro genitore e nei casi di gravidanza gemellare e plurigemellare e di adozione plurima.

Il beneficio assistenziale viene concesso per gli importi deliberati annualmente dall'Ente e fino all'esaurimento delle somme stanziato. Qualora pervenissero domande in eccedenza allo stanziamento annuale, i contributi verranno erogati sulla base di una graduatoria costituita secondo i criteri di cui all'articolo 4 del presente bando.

Art. 2 - REQUISITI PER ACCEDERE AL CONTRIBUTO

Il contributo è corrisposto agli iscritti attivi all'Ente da almeno dodici mesi alla data dell'evento, purché in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi nei confronti dell'Ente stesso e che non abbiano titolo a percepire altra indennità a copertura dei periodi di maternità obbligatoria di cui alla relativa normativa vigente in materia.

In virtù dei previsti requisiti di regolarità necessari all'accesso al presente bando, in caso di domande riguardanti posizioni con debiti al momento della definizione della relativa graduatoria, il richiedente, a pena di decadenza, dovrà aver proceduto preventivamente alla relativa regolarizzazione.

In caso di idoneità dell'istanza ai fini della graduatoria, se le irregolarità dovessero essere di importo inferiore all'importo eventualmente spettante a titolo di paternità e di genitorialità (al netto delle ritenute fiscali), quest'ultimo potrà concorrere alla copertura delle somme dovute dall'iscritto e il contributo verrà liquidato per la sola differenza.

Qualora, invece, le irregolarità dovessero essere di importo superiore all'importo eventualmente spettante a titolo di paternità e di genitorialità (al netto delle ritenute fiscali), se l'iscritto non avrà provveduto, nei tempi utili indicati dagli Uffici, alla piena regolarizzazione della sua posizione contributiva, non sarà possibile dare ulteriore corso alla domanda, con conseguente esclusione dalla graduatoria e diniego della prestazione.

Art. 3 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla nascita, ovvero dall'ingresso del figlio nel nucleo familiare, a pena di inammissibilità. L'inoltro dovrà essere effettuato esclusivamente in via telematica attraverso l'Area Riservata del sito internet dell'Ente [<https://areariservata.enpap.it/home>], accedendo, con il proprio numero di matricola (oppure codice fiscale) e password, alla sezione "Prestazioni Assistenziali".

In sede di istanza on-line dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- a) fotocopia fronte e retro di un documento d'identità in corso di validità;
- b) certificato di nascita in originale, ovvero, certificato di stato di famiglia in originale rilasciato in data non antecedente all'evento o, in sostituzione, apposita autocertificazione attestante la composizione del nucleo familiare;
- c) copia conforme all'originale del provvedimento di adozione o affidamento preadottivo;
- d) modello ISEE del nucleo familiare del richiedente riferito all'ultima annualità fiscalmente dichiarata.

I documenti di cui ai punti a), b) e c) dovranno essere allegati obbligatoriamente in formato file nel corso della procedura telematica.

In assenza di idonea autocertificazione ovvero di copia conforme all'originale, la certificazione in originale di cui ai punti b) e c) dovrà essere trasmessa, a mezzo posta raccomandata A/R e a pena di decadenza, entro il trentesimo giorno successivo alla data della domanda.

Eventuale documentazione integrativa richiesta dagli Uffici potrà essere inoltrata, sempre a pena di decadenza, accedendo di nuovo alla domanda già creata o attraverso posta certificata all'indirizzo welfare@pec.enpap.it, ovvero a mezzo posta raccomandata se si tratta di certificazione richiesta in originale, entro l'ulteriore termine indicato nella stessa richiesta degli Uffici. Le integrazioni pervenute oltre tale scadenza non saranno considerate valide ai fini dell'inclusione delle domande nella medesima graduatoria, con conseguente diniego della prestazione.

Deve essere presentata una domanda per ogni figlio che entri nel nucleo familiare. Nel caso di ingresso contemporaneo di più figli, deve essere presentata una domanda per ciascun figlio.

In caso di parto gemellare o plurigemellare o di adozione plurima le Iscritte possono beneficiare del contributo per ciascuno degli eventi di genitorialità, fatta eccezione per l'evento da cui già deriva una copertura obbligatoria a titolo di maternità.

Art. 4 - ENTITÀ DEL CONTRIBUTO E GRADUATORIA

Il presente bando riguarda le domande presentate nel secondo trimestre 2021, vale a dire dal 1° luglio 2021 al 30 settembre 2021. Per tali domande è previsto un contributo fisso "una tantum" pari a 1.000,00 euro lordi. Nel caso in cui venga presentata la domanda per lo stesso figlio da parte di genitori entrambi iscritti all'Ente, il contributo verrà erogato nella misura del 50 per cento per ciascuno dei soggetti aventi titolo alla prestazione.

Qualora il numero di domande validamente presentate originasse una spesa superiore allo stanziamento deliberato dal Consiglio di amministrazione per il periodo di riferimento, si procederà ad erogare i contributi in base ad una graduatoria formata con i seguenti parametri:

a) entità del valore risultante dalla compilazione del modello ISEE e sulla base dei seguenti punteggi:

Rapporto ISEE/Punteggi	
Valore ISEE	Punteggio attribuito
Fino a € 10.000,00	18 punti
Oltre € 10.000,00 - Fino a € 15.000,00	16 punti
Oltre € 15.000,00 - Fino a € 20.000,00	14 punti
Oltre € 20.000,00 - Fino a € 25.000,00	12 punti
Oltre € 25.000,00 - Fino a € 30.000,00	10 punti
Oltre € 30.000,00 - Fino a € 35.000,00	8 punti
Oltre € 35.000,00 - Fino a € 40.000,00	6 punti
Oltre € 40.000,00 - Fino a € 45.000,00	4 punti
Oltre € 45.000,00 - Fino a € 50.000,00	2 punti
Oltre € 50.000,00	1 punto

Si precisa che non verrà attribuito alcun punteggio, per la componente reddituale, in caso di mancata trasmissione del modello stesso entro i termini utili alla definizione della graduatoria, ovvero, in presenza di un'apposita dichiarazione comprovante i motivi della mancata presentazione.

b) esercizio esclusivo della libera professione sulla base del seguente punteggio:

Rapporto Esercizio esclusivo libera professione/Punteggi	
Esercizio attività professionale	Punteggio attribuito
Esclusività libera professione NO	2 punti
Esclusività libera professione SÌ	20 punti

Art. 5 - INFORMAZIONI

Per ogni informazione relativa al presente bando è possibile consultare il sito www.enpap.it oppure rivolgersi a ENPAP - Servizio Welfare, via Andrea Cesalpino n. 1 (00161) Roma, numero verde 80041444 (*gratuito e raggiungibile da rete fissa nazionale*) o al numero 069453261, email welfare@enpap.it, PEC welfare@pec.enpap.it.

Roma, giugno 2021

Ente Nazionale di Previdenza ed
Assistenza per gli Psicologi
il Presidente
dott. Felice Damiano Torricelli